

**SETTORE V**

## POLIZIA LOCALE

**Appalto per la fornitura, il noleggio, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di una postazione fissa omologata per il servizio di controllo della sicurezza stradale attraverso il rilevamento elettronico delle infrazioni al Codice della Strada, nonché per l'affidamento dei servizi di supporto ausiliari all'attività di gestione del ciclo sanzionatorio inclusa la fornitura del relativo software gestionale, l'attività di postalizzazione e notificazione delle sanzioni – CIG: 86219122DD – ULTERIORI CHIARIMENTI.**

In relazione al bando in epigrafe, all'esito delle ulteriori richieste pervenute da parte di operatori economici in data posteriore al 10 marzo 2021 e fino alla data odierna ed in risposta agli ulteriori rilievi formulati dagli interessati si ritiene di fornire i seguenti


**CHIARIMENTI**

**1) Sull'attività di notificazione delle sanzioni e postalizzazione ed in particolare la possibilità di “affidare” al gestore del servizio universale postale eventuali invii di sanzioni dirette in aree di recapito non coperte direttamente dall'operatore affidatario**

Si significa che sul punto la stazione appaltante non potrà che fare esclusivo riferimento alle norme di diritto positivo emanate dalla AGCOM con Regolamento del 28.02.2018 allegato “A” alla deliberazione 77/18/CONS in materia di “regime giuridico del titolo abilitativo per l'attività di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada”. Per quanto risulta, detto regolamento – oltre a non porre divieti in tal senso – non prevede, per l'ottenimento delle licenze, percentuali minime di copertura territoriale sicché l'Ente non ha ritenuto di porre limitazioni di sorta. Si conferma quindi che eventuali invii di sanzioni dirette in aree di recapito non coperte direttamente dall'operatore economico incaricato dei servizi postali potranno essere affidati al gestore del servizio universale purché senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. Si ritiene utile ribadire che per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso da parte dell'operatore incaricato dei servizi di notificazione della licenza speciale tipo A1 e che, stante il numero esiguo di operatori postali, anche regionali, presenti sul mercato, non si è ritenuto ragionevole limitarne ulteriormente la possibilità di partecipazione in assenza di norme cogenti in tal senso.

**2) Sui requisiti di partecipazione e le modalità di autocertificazione dell'assenza di motivi di esclusione dalla procedura ai sensi dell'art.80 del Codice dei Contratti nonché sulla modalità di trasmissione dei documenti di gara**

Come indicato nei chiarimenti del 11.03.2021, “tutte le prestazioni comprese dell'appalto devono intendersi come principali ad eccezione dei servizi di notificazione presso Stati esteri”. Pertanto, ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione, gli operatori che dichiarino di svolgere





“separatamente” i vari servizi e forniture indicati nella Tabella 1 dovranno avere riguardo alle disposizioni di cui all’art. 48 comma 6 D. Lgs.n.50/2016 relative all’Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale prevista dall’art. 48 comma 2 D. Lgs.n.50/2016. In questo caso, il requisito di capacità economico – finanziaria deve quindi essere posseduto interamente da ciascuna impresa raggruppata con riferimento alla prestazione da svolgere. La validità dell’indicazione contenuta per i raggruppamenti orizzontali residua in caso di più operatori che svolgano lo stesso servizio nei limiti in cui ciò sia consentito.

Si ritiene altresì utile ribadire che i diversi servizi/forniture compresi nell’appalto sono distintamente indicati come da Tabella 1 e che quindi la prestazione richiesta deve intendersi frazionata ab origine nei ripetuti servizi e forniture che costituiscono altrettante distinte prestazioni principali orizzontalmente frazionabili, se consentito, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti.

Si chiarisce inoltre che le dichiarazioni previste dall’art. 80 comma 1 del Codice indicate al punto C) pagina 22 del bando di gara, richieste ai singoli soggetti ai sensi dell’art. 80 comma 3, possono essere rilasciate dal legale rappresentante del concorrente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Si ribadisce – come già indicato nei precedenti chiarimenti – che “è facoltà dell’operatore economico sottoscrivere digitalmente tutti i documenti di gara” e che, “in questo caso, dovrà essere riportata su ogni documento data ed ora di apposizione della firma, il numero seriale del certificato ed il relativo periodo di validità e dovrà comunque essere allegata una copia fotostatica non autenticata del certificato stesso” essendo “in ogni caso richiesto di allegare una copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore”. Si chiarisce tuttavia che, al precipuo fine di evitare inconvenienti logistici connessi alla contingente emergenza, è richiesta la presentazione dei documenti cartacei mentre resta esclusa la possibilità di trasmettere gli stessi su supporti informatici.


Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell’offerta tecnica, si precisa che il limite di quattro (4) facciate indicato per la descrizione della stessa deve intendersi riferito ad ogni singolo sub criterio indicato nel bando. Al riguardo, si chiarisce che eventuali pagine contenenti esclusivamente “copertine” e “sommari” non concorrono al computo delle facciate.

Si conferma altresì che non è obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori.

#### **4) Sulle richieste di chiarimenti afferenti le specifiche tecniche dei servizi e le prestazioni di fornitura software e hardware ed i contenuti del capitolato speciale**

Si comunica che il software gestionale attualmente in uso per la gestione dei verbali è il “PM Grandi Utenti” a suo tempo fornito dall’impresa Sapidata s. p. a.

Si chiarisce inoltre che per la gestione del ciclo sanzionatorio è possibile fornire, quale modalità alternativa rispetto a quanto previsto nell’elaborato tecnico, un sistema software “in cloud” purché qualificato da tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in ordine a tutela e riservatezza dei dati ivi trasmessi/contenuti. Si precisa che l’Ente ha una connettività esclusivamente in ricezione di 100 MB in download ed in upload.







Sulla remunerazione “a misura” del servizio di notificazione in Italia ed all'estero delle sanzioni si precisa che la stessa è prevista per ognuno dei verbali di contestazione spedito. Si ribadisce altresì che le operazioni di comunicazione mediante posta elettronica certificata sono da considerarsi incluse nelle prestazioni descritte al punto “B” della Tabella 1 di cui all'art. 1 del capitolato.

Si forniscono di seguito i dati relativi ai volumi di lavorazione dei verbali:

- le violazioni amministrative cartacee del Comando di Polizia Locale elevate nel 2020 sono state in numero di **60**;
- avvisi bonari postalizzati nel triennio 2015-2017: **17.199**
  
- Ricorsi al Prefetto accolti triennio 2015-2017: **398**
- Ricorsi al Prefetto respinti triennio 2015-2017: **153**
- Ricorsi al Prefetto di Rieti triennio 2015-2017: **582**
- Ricorsi al Giudice di Pace triennio 2015-2017: **113**

Si precisa che le spese postali diverse dalle notificazioni delle sanzioni previste dal Codice della Strada, quali – a titolo esemplificativo – avvisi bonari, ordinanze, decreti della Prefettura di Rieti ecc., restano a carico della stazione appaltante e saranno rimborsate all'operatore economico interessato previa specifica rendicontazione. Si chiarisce infatti che le propedeutiche operazioni di postalizzazione ed invio a notifica rientrano fra le attività di gestione del ciclo sanzionatorio e pertanto sono comprese fra le prestazioni dell'aggiudicatario.

Si comunica che il servizio “PagoPa” viene svolto quale partner tecnologico della stazione appaltante dalla Banca Intesa San Paolo che ha come operatore tecnico di riferimento l'impresa “Engineering Ingegneria Informatica s. p. a. con sede in Via della Torre degli Agli n. 48 - 50127 Firenze.

##### **5) Chiarimenti sulle disposizioni del punto 6.6 del capitolato speciale in merito alle unità di personale da fornire**

Si chiarisce di seguito la portata delle previsioni del punto 6.6 del capitolato circa le unità di personale da fornire alla stazione appaltante per la gestione del ciclo sanzionatorio. Al riguardo, è stabilito che l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del Comando “proprie unità lavorative (con un minimo di 20 ore settimanali)” e, “più precisamente”, questi “dovrà mettere a disposizione dell'Ente due unità lavorative per un montante ciascuna di almeno 20 ore settimanali” – con aggiunta di “un ulteriore montante di 20 ore settimanali” per ogni ulteriori 5.000 verbali elevati oltre ai 14.000 previsti e con possibilità di riduzione proporzionale se i verbali risultino invece inferiori – e “per le attività di front-office, assistenza telefonica, telematica e assistenza all'utenza, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un'ulteriore unità di personale per n. 20 ore settimanali”. Il concorrente dovrà pertanto fornire alla stazione appaltante **un minimo di due (2) unità lavorative** che tuttavia prestino presso gli Uffici dell'Ente **almeno sessanta (60) ore complessive settimanali** di lavoro, di cui quaranta (40) ore dedicate alla gestione verbali (cd. back office), che possono essere oggetto di “riparametrazione” sulla base dei verbali concretamente elevati nel periodo contrattuale, e venti (20) ore, da ritenersi “fisse” salvo quanto appresso specificato, dedicate alle attività di front-office e di assistenza all'utenza. Si precisa che, a scelta del concorrente, l'attività di back office potrà essere





articolata fra una o due unità lavorative (salvo il minimo di 20 ore) purché siano garantite le 40 ore settimanali e che è altresì facoltà del concorrente fornire una unità di personale che presti 20 ore di attività lavorativa di back office ed una unità di personale che presti le restanti 40 ore divise fra attività di back office ed attività di front-office ed assistenza all'utenza. Si fa presente inoltre che, qualora il numero dei verbali annui risulti significativamente inferiore ai 14.000 previsti, l'accordo di riduzione delle ore lavorative previsto nel capitolato potrà riguardare anche la riparametrazione proporzionale in diminuzione delle ore dedicate al c.d. front-office.

Rieti, li 16 Marzo 2021

Il R. U. P. – Dirigente V Settore  
Ing. Sandro Orlando

